

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
“SOLIDARIETA' E SERVIZIO” ONLUS



Via Francesco Baracca, 21 01100 - Viterbo
Tel. 0761 – 347190
Segreteria : 0761 – 3378439
Fax : 0761 – 3378440
E-mail : segreteria@solidarietaeservizio.it

STATUTO

“SOLIDARIETÀ E SERVIZIO ONLUS”

Art 1- Costituzione

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata “Solidarietà e Servizio Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS”, sotto il patrocinio delle Suore Ospaliere del Sacro Cuore di Gesù (PROVINCIA ITALIANA).

L'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione ha sede presso la casa di cura “Villa Rosa”, Viale Francesco Baracca n. 21, 01100 Viterbo.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

I contenuti e la struttura dall'Associazione sono democratici e la sua durata è illimitata.

Art 2.- Principi ispiratori dell' Associazione

L'Associazione propone:

a) la gratuità nello svolgimento dell'attività e della prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel rispetto della dimensione umana, spirituale, politica e religiosa della persona;

b) un diretto impegno nella società civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, purché non sia violato l'autonomo patrimonio culturale dell'Associazione e le finalità istituzionali e carismatiche delle Suore Ospaliere del Sacro Cuore di Gesù.

Art. 3.- Scopi e finalità

a) L'Associazione di Volontariato "Solidarietà e Servizio - ONLUS" non ha scopi di lucro e non sono ammessi scopi di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si avvale in modo determinante di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori ed ha come scopo fondamentale quello di portare aiuto ed assistenza agli ammalati, ai soggetti portatori di handicap fisici e mentali, alle persone socialmente svantaggiate, agli anziani. Si propone di favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei vari volontari. Promuove direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione sia di iniziative culturali che di recupero e prevenzione nei campi socio-sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico, nonché di raggiungere obiettivi di ricerca, sviluppando una formazione scientifica e pedagogica come supporto alle diverse forme di volontariato. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività diretta ed indiretta che possa riguardare il volontariato e la promozione sociale, nonché organizzare e gestire corsi di formazione professionale specifica.

b) L'Associazione si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile e a svolgere attività di cooperazione tese al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. In tale ambito, il lavoro dell'Associazione si ispirerà a principi e direttrici dei grandi Vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale, sul fenomeno migratorio e sulle diverse forme che assume il disagio.

c) L'Associazione realizzerà qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario e di cooperazione decentrata; si impegnerà in attività di educazione finalizzata alla crescita nell'opinione pubblica della comprensione dei problemi globali legati al disagio ed allo sviluppo e promuoverà iniziative di educazione

interculturali per orientare in senso positivo le dinamiche di aiuto alle diverse forme di emarginazione e di esclusione.

d) L'Associazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, realizzerà attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione tanto al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne e immigrati, nell'ambito di progetti regionali e locali.

e) L'Associazione produrrà e diffonderà propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa.

f) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.

Art. 4 Soci e Sostenitori dell'Associazione

a) Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. Sono Sostenitori i Cooperanti e i Volontari che condividono le finalità educative e di assistenza, e che s'impegnano ad operare per il loro conseguimento. I Soci ed i Sostenitori non sono discriminati dal loro credo religioso, politico e/o di etnia. L'attività dei sostenitori è svolta ordinariamente presso istituzioni e servizi sanitari e socio assistenziali, anche nelle forme domiciliari, animati dalle Suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù. L'Associazione ammette forme temporanee di partecipazione dei sostenitori alle attività associative. Lo svolgimento del servizio di volontariato avviene sotto la responsabilità dell'Associazione, l'attività dei sostenitori è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il sostenitore attivo sarà coperto anche in forma

cumulativa da apposita polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni che possano essere arrecati a persone o cose. La richiesta di ammissione è inoltrata al Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame sia le domande dei nuovi Soci Ordinari sia quelle dei nuovi Sostenitori nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione ed esprimere il proprio parere.

b) Il numero dei Soci e dei Sostenitori è illimitato, essi sono iscritti in appositi libri vidimati (Registro dei Soci e Registro dei Sostenitori) che devono tenersi costantemente aggiornati a cura del Consiglio Direttivo.

c) I Soci ed i Sostenitori cessano di appartenere all'Associazione senza onere alcuno per la stessa:

- per dimissioni;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa annua. (solo per i Soci)

Art. 5 -Diritti e doveri dei Soci

L' Associazione esclude espressamente forme temporanee di partecipazione dei soci Ordinari alla vita associativa.

I Soci Fondatori ed Ordinari dell'Associazione hanno diritto a partecipare alla vita associativa.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto; hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie; hanno, inoltre, diritto di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletti.

I Soci Fondatori ed Ordinari possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, la quota annua associativa a carico di questi Soci è deliberata dall'Assemblea, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio Fondatore o Ordinario.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa annua;
- di svolgere le attività precedentemente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - di svolgere le attività di formazione in itinere al servizio.

Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

a) l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote associative;
- contributi da privati;
- contributi degli Stati, Enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi erogati da organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività associative;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

b) I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal consiglio Direttivo.

c) E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione, mantenimento ed utilizzazione del patrimonio.

Art. 7 - Organi sociali dell' Associazione

- Gli organi dell'Associazione sono:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art 8 - L'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci Fondatori ed Ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno oppure su convocazione del Presidente o espressamente motivata da almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto. Il Presidente convoca l'Assemblea con lettera raccomandata o via fax o via e-mail con un

anticipo di quindici giorni prima della data stabilita per la seduta. La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, i voti sono palesi. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.

Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio Fondatore ed Ordinario ha il diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea stabilisce l'ammontare delle quote associative ed elegge il Consiglio Direttivo, tutti i Soci aventi diritto di voto godono di elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque (5) eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari, resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, oppure, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti; in tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, Cooperanti e Volontari). Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari;
- eleggere il Presidente ed il vice Presidente;
- nominare un segretario;
- ratificare i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale necessario per la continuità della gestione dell'attività.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione.

Art. 10 - Il Presidente

- a)** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti;
- b)** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- c)** E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti, privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

- d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- e) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art 11- Il Vice Presidente

- a) Il Vice Presidente è eletto dal consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
- b) Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità o di impedimento.
- c) Il Vice Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12 - Il Bilancio

- a) Il Bilancio dell'Associazione "Solidarietà e Servizio ONLUS" è annuale e decorre dal 1 gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- b) Il bilancio consuntivo e preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene suddivise le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- c) Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ogni Socio Fondatore ed Ordinario. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda

convocazione. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ogni Socio Fondatore ed Ordinario; entrambi debbono essere approvati entro il 30 giugno dell'anno per il quale è stato redatto il bilancio preventivo ed il 30 giugno successivo dell'anno per il quale è stato redatto il bilancio consuntivo.

Art 13 - Le Convenzioni

a) Le convenzioni tra l'Associazione "Solidarietà e Servizio" ONLUS ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e la convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni Socio che voglia prenderne visione.

b) La convenzione approvata dal consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente dell'Associazione in rappresentanza legale dell'Associazione.

c) Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione.

Art. 14 - Dipendenti e collaboratori

a) L'Associazione, nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento oppure, per qualificare o specializzare l'attività svolta, può assumere dipendenti.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Solidarietà Sociale. I dipendenti sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

b) L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale all'interno dei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta. I rapporti tra l'Associazione e i detti collaboratori sono disciplinati dalla legge.

c) La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di

prestatori di lavoro è di competenza del Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15- Responsabilità:

- a) L'Associazione "Solidarietà e Servizio ONLUS" risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate.
- b) L'Associazione "Solidarietà e Servizio - ONLUS" può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art 16 - Rapporti con altri Enti e soggetti

- a) L'Associazione "Solidarietà e Servizio ONLUS" coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

- a) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o da almeno 2/3 dei Soci Fondatori ed Ordinari. Le modifiche sono approvate a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea; è possibile anche intervenire mediante delega.
- b) Lo scioglimento, la cessazione, ovvero, l'estinzione, quindi, la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

Art. 18 - Utili e avanzi di gestione

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (progetti a favore dei paesi in via di sviluppo).

Art. 19 - Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione avente le stesse finalità o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazione, con particolare riferimento alla legge 266 dell' 11 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento normalmente predisposte dal Consiglio Direttivo sono consegnate ai Soci Fondatori ed Ordinari congiuntamente ad una copia del presente Statuto.
